

COMUNE DI PARZANICA
(prov. di Bergamo)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE N. 1

AI SENSI DELLA L.R.12/2005

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Data:
MAGGIO 2016

Aggiorn.:

Aggiorn.:

Aggiorn.:

VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VAS
RAPPORTO PRELIMINARE

Scala:

Tav. n.

5


Adozione:

Approvazione:

Timbro e firma progettisti

Il Sindaco

Il Segretario comunale



Lucio Fiorina - architetto
Marcello Fiorina - ingegnere

Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com

PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS
(Valutazione Ambientale Strategica)
(DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 - Modello metodologico 1b)

COMUNE DI PARZANICA
VARIANTE N. 2 AL PGT

RAPPORTO PRELIMINARE

INDICE GENERALE:

RAPPORTO PRELIMINARE

1 Premessa

2. Descrizione della variante n. 2 al PGT

- 2.1 Coerenza dei contenuti di variante con la L.R. 31/2014 sul contenimento del consumo di suolo

3 Verifica di compatibilità della variante n. 2 al PGT con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

- 3.1 Verifica di coerenza con il PTR (Piano Territoriale Regionale)
 - 3.1.1 Verifica di coerenza con il sistema territoriale dei laghi
- 3.2 Siti Rete Natura 2000

4. Coerenza dei contenuti di variante al PTCP

5. Conclusione

Rapporto preliminare

1. Premessa

Il presente “Rapporto preliminare”, è stato predisposto secondo la procedura definita dal punto 5.7 della DCRL n.VIII/351 del 13.03.2007, precisata nel modello metodologico 1b (documento di piano – PGT piccoli comuni, in quanto Parzanica ha meno di 2000 abitanti) ed ha la finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate alla Variante n. 2 del PGT del Comune di Parzanica (BG). La variante n. 2 introduce una modifica normativa al Documento di Piano.

Si ritiene di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS la variante n. 2 al PGT in quanto:

- a) Non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.

La variante non introduce attività per le quali è necessaria l'attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione.

- b) Non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

La variante non introduce attività o destinazioni che possono produrre effetti negativi sui siti di Rete Natura 2000.

- c) Determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori.

Viene introdotta una modifica normativa ai criteri di attuazione che si configura come variante minore in quanto non determina nuovo consumo di suolo, né determina variazione del peso insediativo.

2. Descrizione della variante n. 2 al PGT

La proposta di variante n. 2 al PGT è di tipo parziale, e prevede esclusivamente la modifica della normativa del Documento di Piano relativa all'attuazione degli ambiti di trasformazione, finalizzata a rendere più agevole, rapida e funzionale la loro attuazione.

Una ricognizione sullo stato di attuazione del PGT vigente ha evidenziato che, ad oggi, nessuna previsione edificatoria del PGT sia ancora stata attuata.

Fra le cause riscontrate, oltre alle difficoltà del settore immobiliare, si rilevano:

- 1) l'effettiva difficoltà pratica nel coordinare le attività di pianificazione urbanistica tra i vari proprietari delle aree ricadenti all'interno degli ambiti di trasformazione, molto spesso risultati in disaccordo tra loro;
- 2) la difficoltà pianificatoria rappresentata, a volte, da un perimetro degli ambiti di trasformazione non sempre adeguato alle effettive esigenze della trasformazione urbanistica;
- 3) le norme edilizie, relative agli interventi interni ai nuclei di antica formazione, troppo conservative, anche se riferite a fabbricati di scarso interesse storico, e tali da scoraggiare completamente gli interventi di recupero e riqualificazione;
- 4) la criticità relativa alle norme che regolano il recupero dell'edificato sparso in zona agricola, che molto spesso ne vietano la trasformazione d'uso a funzioni più adeguate alle nuove esigenze turistico ricettive.

Con una prima variante relativa al Piano delle Regole, l'Amministrazione Comunale, attraverso l'introduzione di una nuova normativa tecnica finalizzata ad incentivare il recupero dell'edificato sparso in zona agricola, è intervenuta cercando di creare le migliori condizioni possibili per dare attuazione alle previsioni di piano senza comportare nuovo consumo di suolo.

Ora, con la presente variante n.2 al PGT, l'Amministrazione Comunale cerca di correggere le altre criticità riscontrate, agendo principalmente sulle norme che regolano gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione al fine di facilitarne l'attuazione.

Nello specifico, con la variante n. 2, viene introdotta una nuova normativa che prevede la possibilità di attuare gli ambiti di trasformazione anche per parti funzionali di superficie inferiore alla superficie complessiva dell'ambito stesso così come definita dalle tavole di PGT. Pertanto sarà possibile dare attuazione agli ambiti di trasformazione anche quando non tutti i proprietari coinvolti risulteranno interessati all'attuazione dell'ambito stesso, così da ripermetrarlo secondo lotti funzionali soggetti ad attuazione anche differita.

La modifica normativa ai criteri di attuazione, subordina tale nuova facoltà a specifiche verifiche urbanistiche finalizzate ad accertare che la nuova perimetrazione proposta sia idonea a garantire una corretta espansione ed organizzazione dell'ambito di intervento e delle aree esterne circostanti, non rechi pregiudizio alla futura espansione delle aree circostanti esterne all'intervento, e che le infrastrutture ed i servizi proposti siano orientati secondo criteri di contenimento del consumo del suolo e ad una buona organizzazione delle infrastrutture in rapporto agli insediamenti da servire, anche in considerazione alle altre aree dell'ambito di trasformazione non ricomprese nella proposta di ripermetrazione;

L a variante infine stabilisce a carico dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della eventuale non volontà all'attuazione dell'ambito stesso da parte di tutti soggetti coinvolti prima di accogliere la richiesta di ripermimetrazione.

Sotto il profilo del dimensionamento complessivo la presente variante non comporta alcuna modifica del peso insediativo che rimane pertanto confermato.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PGT VIGENTE

PIANO DELLE REGOLE:

Volumetrie complessive previste mc. 16.872

DOCUMENTO DI PIANO:

Volumetrie complessive previste mc. 12.200

PIANO DELLE REGOLE:

Volumetrie realizzate mc. 0

DOCUMENTO DI PIANO:

Volumetrie realizzate mc. 0

PIANO DELLE REGOLE:

Capacità residua mc. 16.872

DOCUMENTO DI PIANO:

Capacità residua mc. 12.200

Dall'approvazione del PGT ad oggi non sono stati rilasciati titoli abilitativi, né sono stati attuati Ambiti di Trasformazione, pertanto le previsioni insediative del PGT vigente non hanno trovato ancora attuazione.

VARIAZIONE VOLUMETRIE RESIDENZIALI PREVISTE DALLA VARIANTE N. 2

PIANO DELLE REGOLE mc 0

DOCUMENTO DI PIANO mc. 0

NUOVO DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO PGT CON LA VARIANTE N. 2

PIANO DELLE REGOLE:

volumetrie residenziali complessive previste mc. 16.872

DOCUMENTO DI PIANO:

volumetrie residenziali complessive previste mc. 12.200

Segue un estratto della tavola 12 “Assetto urbanistico generale: ambiti di trasformazione” del PGT vigente con evidenziati gli ambiti di trasformazione.




Figura 1: Estratto tavola 12 del PGT vigente

2.1 COERENZA DEI CONTENUTI DI VARIANTE CON LA L.R. 31/2014 SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

La variante n.2 al PGT si pone in assoluta coerenza con i disposti della L.R. 31/2014 in quanto non prevede alcun aumento delle superfici urbanizzate ed urbanizzabili del PGT.

3 Verifica di compatibilità della variante n. 2 al PGT con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

3.1 VERIFICA DI COERENZA CON IL PTR (PIANO TERRITORIALE REGIONALE)

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani e i programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati già oggetto di valutazione nel piano sovraordinato. Pertanto, considerando che:

- il documento di piano è già stato sottoposto a VAS, la quale ha analizzato le potenziali ricadute indotte dagli ambiti di trasformazione previsti dal PGT vigente sulle componenti territoriali ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, e geologiche;
- la variante n. 2 non prevede nuovi ambiti di variante individuabili nel territorio comunale, ma solo una modifica normativa di carattere generale al documento di piano;
- la variante n. 2 non prevede nuovi ambiti di trasformazione, né nuove aree urbanizzate/urbanizzabili, né nuove volumetrie o modifiche agli indici di piano;
- la nuova normativa introdotta dalla variante impone il rispetto delle prescrizioni ambientali e dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PGT vigente;

si ritiene che le modifiche introdotte non possano determinare alcuna ulteriore incidenza sulle componenti del sistema territoriale ambientale, rispetto a quanto già valutato dalla VAS del PGT.

Tuttavia la modifica di carattere generale alla normativa comporta comunque l'obbligo di verificarne la coerenza con il PTR, in particolare rispetto alla sua componente paesaggistica. Infatti, relativamente alle azioni del Documento di Piano (DdP) del PGT, la verifica di coerenza con il PTR viene, di norma, effettuata in via prioritaria.

La DGR 8138/2008, stabilisce che i comuni facciano riferimento ai sistemi territoriali del PTR durante la definizione delle proprie strategie ed azioni e che sia necessario declinare gli elementi di coerenza tra il PTR e ciascun Sistema Territoriale a cui si ritenga appartenere. La verifica deve essere condotta non solo esplicitando per ogni obiettivo del PGT la sua coerenza con il sistema territoriale individuato, ma dovranno essere evidenziate le corrispondenti ricadute concrete in termini di azioni nei tre atti del PGT, in modo da poter facilmente determinare quali siano le trasformazioni territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche messe in campo per realizzare gli obiettivi individuati. Infine si evidenzia come la

normativa vigente prevede l'espressione del parere regionale in merito alla compatibilità del PGT rispetto al PTR qualora il comune sia interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale.

Nel caso del territorio del comune di Parzanica gli elementi del PTR da tenere in considerazione riguardano gli aspetti di natura paesaggistica, in quanto il territorio ricade all'interno dell'ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, definito dal comma 4 dell'art. 19 del piano paesaggistico PPR, ma ovviamente la verifica viene condotta anche in rapporto alla coerenza con tutti gli altri obiettivi generali del PTR.

Il comune di Parzanica può inoltre essere classificato fra i sistemi territoriali definiti dal PTR, prioritariamente all'interno di quello dei laghi (PTR ST4), in considerazione della sua posizione geografica.

Pertanto di seguito si verificheranno le azioni effettivamente poste in essere dalla variante n. 2 al PGT con gli obiettivi del PTR declinati in rapporto agli obiettivi riferiti al sistema territoriale dei laghi oltre alla verifica di coerenza con la tematica paesaggistica definita dal PPR.

Il comma 1 dell'art.19 delle NTA del PPR introduce un nuovo concetto di tutela paesaggistica specificando che ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale. In riferimento alle diverse tipologie di specchio lacuale e relativi contesti, con specifico riferimento alle procedure di legge per la tutela dei territori contermini, come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/04, valgono le seguenti indicazioni paesaggistiche:

- Laghi alpini. La priorità paesaggistica è la preservazione dell'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre e delle aree contermini. Vanno in tal senso attentamente considerati interventi di prelievo idrico e interventi di trasformazione delle sponde e dell'immediato intorno, tenendo conto anche delle indicazioni di cui al punto 1.1 della Parte prima degli Indirizzi di tutela del presente piano.

- Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell'elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l'ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi tramite la definizione dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso le migliori modalità di correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con le previsioni di rete verde e percorsi di fruizione paesaggistica.

- Laghetti di cava. La priorità paesaggistica è il recupero ambientale e paesaggistico volto alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale.

Per quanto attiene più specificatamente al territorio di Parzanica il comma 3 dell'art 19 definisce che i grandi laghi insubrici, Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda, costituiscono individualmente e nel loro insieme, per estensione e particolare connotazione, una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovregionale. La Regione persegue l'attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e l'attenta valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e culturali degli ambiti dei grandi laghi.

A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi:

- la preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, costituiti da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti prealpini e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati;
- la salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento alla definizione dello scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato;
- il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell'edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la struttura di relazioni;
- il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l'attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti - percorrenze - coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio;

- l'attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti;
- l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto dell'elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall'intero bacino, e della necessità, sopra evidenziate, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e riconoscibilità del sistema insediamenti - percorrenze – coltivi;
- la migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti;
- la promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa connessi;
- la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto paesaggistico sopra evidenziati;
- la tutela organica delle sponde e dei territori contermini;

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del D. Lgs. 42/2004,

In particolare il comma 5 dell'art. 19 stabilisce che i territori contermini ai grandi laghi insubrici lombardi come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l'ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l'integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di salvaguardare l'unitarietà e la riconoscibilità del lungolago; la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di

parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione devono quindi porre specifica attenzione alle seguenti ulteriori indicazioni paesaggistiche:

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, strettamente relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione degli spazi inedificati, al fine di evitare continuità del costruito che alterino la lettura dei distinti episodi insediativi;
- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e/o ville con la rete dei percorsi e il sistema giardini-bosco;
- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i caratteri compositivi storici tanto delle architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre attenzione all'integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanicamente che paesaggisticamente;
- valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, correlata all'estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell'inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità;
- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello scenario lacuale di particolare rilevanza, e attenta valutazione paesaggistica degli interventi relativi a nuovi approdi e porti per mezzi nautici privati, definendo in tal senso criteri di indirizzo condivisi a livello sovracomunale e sovraprovinciale, ove necessario;
- recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali di ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere l'offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile;

- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.

Nella fascia compresa fra i 300 metri dalla sponda del lago viene comunque esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di vendita;

Inoltre la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica nei P.T.C. di parchi e province con riferimento alle previsioni di sviluppo dell'intero bacino lacuale; comunque, la realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli esistenti, è subordinata all'attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne l'accettabilità dell'impatto nonché la coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, prevedendo del caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale circostante;

Infine il Piano del Paesaggio della Regione Lombardia definisce alcune specificità relative a ciascun grande lago lombardo e per quanto riguarda il Sebino prescrive:

- Salvaguardia e valorizzazione degli interessanti episodi di architettura del 900, in particolare del Liberty, inseriti nel pittoresco contesto di edilizia spontanea, evitando interventi che ne alterino i caratteri distintivi;
- Salvaguardia dell'articolata morfologia dei versanti che vede l'alternarsi di pareti rocciose, versanti boschivi, coltivi e alte conche e terrazzi che prospettano sull'intero ambito, come riferimento per l'attenta valorizzazione dei nuclei minori e della viabilità secondaria in alternativa alla diffusione estensiva di seconde case;
- Tutela di Monte Isola, che conferisce all'intero Lago d'Iseo una specificità paesaggistica, ponendosi come luogo del lago percepibile da entrambe le coste; per questa sua eccezionale esposizione richiede una particolare attenzione nella conservazione dei caratteri peculiari tramite: la tutela degli insediamenti storici costieri e dei loro elementi tipologici, la limitazione

degli interventi viabilistici di mezza costa, la preservazione dell'integrità dell'intorno dell'importante landmark del Santuario della Madonna della Ceriola, posto in posizione dominante sulla montagna;

- Valorizzazione del rapporto con la Val Camonica e i luoghi di testimonianza dell'antica civiltà Camuna.

La presente n.2 al PGT riferendosi ad una semplice modifica normativa del Documento di Piano relativa alle sole modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione e non alterando né il peso insediativo né le previsioni di pianificazione infrastrutturale e dei servizi del PGT è da considerarsi assolutamente coerente con le prescrizioni e gli indirizzi del PPR, atteso che già lo stesso Documento di Piano del PGT ne è risultato a suo tempo conforme.

3.1.1 VERIFICA DI COERENZA CON IL SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI

Di seguito si riportano gli obiettivi del sistema territoriale dei laghi, così come definiti dal PTR ed attinenti alla presente tipologia di variante al documento di Piano del comune di Parzanica, evidenziandone la coerenza.

Uso del suolo

- *Limitare il consumo di suolo: coerenza le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo*
- *Evitare l'impermeabilizzazione del suolo*
- *Evitare la saldatura dell'edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi*
- *Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti*
- *Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte*
- *Porre attenzione alla qualità edilizia e all'inserimento nel contesto paesistico*

La presente variante n.2 al PGT, definisce un nuovo criterio nell'attuazione degli interventi di trasformazione, rendendoli da un lato più snelli, consentendo un'attuazione anche per lotti funzionali programmata negli anni, dall'altro prescrivendo progetti di qualità e finalizzati alla minimizzazione del consumo di suolo specie in riferimento alla realizzazione delle nuove infrastrutture e dei servizi.

La limitata portata della presente variante in rapporto alle dinamiche del PGT non consente di individuare altri elementi qualificanti o di contrasto rispetto alle tematiche del PTR.

3.2 SITI RETE NATURA 2000

Si rileva che il territorio comunale di Parzanica non è direttamente interessato e non confina con siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Con riferimento al SIC IT2070020 “Torbiere di Iseo”, che confina con il territorio comunale a mezzo Lago d’Iseo, la VAS del PGT vigente aveva già verificato la non sussistenza di interferenze tra le previsioni di piano e il sito stesso.

Pertanto gli eventuali interventi edificatori non dovranno essere assoggettati a Valutazione di Incidenza.

4.0 COERENZA DEI CONTENUTI DI VARIANTE AL PTCP

La variante n.2 al PGT si pone in assoluta coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto introduce essenzialmente ad una nuova normativa che incide unicamente sulla dinamica attuativa degli ambiti di trasformazione già previsti dal PGT vigente e già assoggettati al parere favorevole della Provincia di Bergamo, non prevedendo alcun elemento che possa incidere negativamente sugli elementi di prescrittività definiti dal PTCP.

5.0 CONCLUSIONE

Alla luce delle analisi e considerazioni sopra riportate si propone pertanto di non sottoporre a procedura di VAS la variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio di Parzanica.